

DIFFAMAZIONE COMMESSA CON INTERNET: CONSUMAZIONE DEL DELITTO ED INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO

La pubblicazione di scritti diffamatori o di immagini diffamatorie costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen., in quanto commessa con "altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa. La Suprema Corte ha affermato che la diffamazione realizzata tramite internet è punibile ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen. che riferendosi "all'offesa recata (...) con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" comprende anche il mezzo telematico (Cass. pen., Sez. V, 1.7.2008, n. 31392, Alberti; Cass. pen., Sez. V, 17.11.2000, n. 4741, Ignoti, CED 217745).

La comunicazione telematica è assolutamente eterogenea rispetto agli altri media ed in particolare rispetto alla stampa. Differenti sono le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda che il mezzo utilizzato consista nella consegna materiale dello stampato (stampa) e sua lettura, nella irradiazione nell'etere (radio e TV) e percezione da parte di chi si sintonizza, nella trasmissione telematica (tramite ISP e cioè internet, server, provider) con utilizzo di rete telefonica (internet) e percezione da parte di chi accede al sito.

Qualsiasi sia il mezzo di diffusione, internet compreso, il diritto di cronaca e di critica sono garantiti costituzionalmente dall'art. 21 della Costituzione che stabilisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, oltre che con la parola ed inoltre dall'art. 15 della Costituzione che tutela la libertà della comunicazione.

Chiunque e non solo i giornalisti o chi fa informazione professionalmente può narrare fatti ed esprimere opinioni, nel rispetto dei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, posti al fine di assicurare il rispetto di altri beni ed interessi.

Anche in presenza di una lesione all'altrui reputazione vi è la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica previsto dall'art. 51 cod. pen., qualora vengano rispettate le seguenti condizioni elaborate dalla giurisprudenza: l'argomento sia di rilevanza sociale; l'informazione sia rispondente alla verità obiettiva; sia corretta la forma espositiva.

La giurisprudenza ha ribadito che il diritto di critica e di cronaca spetta ad ogni cittadino che si serve di un mezzo di pubblicità ed il suo "esercizio è ritenuto lecito anche quando

possa derivarne la lesione dell'altrui reputazione, prestigio, o decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che l'informazione sia sostanzialmente veridica e che la critica sia obiettiva e non sia tendenziosa" (Cass. pen., Sez. V, 4.1.2000, n. 3287), precisando che la narrazione deve essere "mantenuta nei limiti della obiettività" (Cass. pen., Sez. V, 16.12.2004, n. 4009) e le espressioni usate devono rispettare i limiti della continenza, e non possono costituire un "pretesto per aggredire gratuitamente l'altrui reputazione" (Cass. pen., Sez. V, 7.7.2006, n. 30877).

Va ancora rilevato che cronaca e critica sono differenti nel contenuto; la cronaca consiste nella narrazione di fatti, la critica consiste nella manifestazione di un giudizio e di un'opinione che come tale non può pretendersi rigorosamente obiettiva, "posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti" (Cass. pen., Sez. V, 12.10.2004, n. 42643 ed analogamente Cass., Sez. V, 25.1.2005, n. 2247). Ne deriva che i limiti scriminanti del diritto di critica e del diritto di cronaca non sono coincidenti ma diversi, essendo i primi più ampi dei secondi (in tal senso Cass., Sez. V, 16.4.1993, n. 6493).

Il limite del diritto di critica deve intendersi superato, "quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato" (Cass. pen., Sez. V, 12.10.2004, n. 42643, Giuliani).

Internet è un "mezzo di pubblicità" meraviglioso che consente di manifestare il proprio pensiero in tempi rapidissimi e con la massima diffusione. Chiunque può comunicare con un grandissimo numero di persone, con il mondo.

Non molti anni fa il singolo cittadino comune si serviva di volantini, di giornali a bassa tiratura per esprimersi, strumenti che arrivavano ad un numero limitato di individui. Ora, senza grandi costi, si serve di internet ed entra in contatto con un numero illimitato di persone. Internet è un mezzo di comunicazione che per la facilità di accesso può diventare pericoloso: se la notizia diffusa è diffamatoria, i danni sono gravissimi e spesso irreparabili.

Si discute, in considerazione delle caratteristiche tecniche proprie della diffusione del testo in rete, su quale sia il momento consumativo del delitto di diffamazione mediante internet. Si può ritenere che il reato si consuma nel momento della percezione da parte

di terzi dell'espressione ingiuriosa oppure nel momento della diffusione o pubblicazione del messaggio offensivo.

La Corte di Cassazione, considerando tale delitto un reato di evento, ha affermato che si consuma non al momento dell'inserimento in rete, bensì all'atto della percezione del messaggio offensivo da parte di soggetti terzi (Cass., Sez. V, 17.11.2000, n. 4741; Cass., Sez. I, 21.12.2010, n. 2739). In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di merito, secondo cui il reato di diffamazione tramite internet "si consuma non nel momento della diffusione o pubblicazione del messaggio offensivo, ma in quello della sua percezione da parte di persone terze rispetto al soggetto attivo ed al soggetto passivo" (Trib. Genova, 29.1.2001).

È necessario offrire la prova positiva circa l'accesso da parte di terzi al sito web contenente le affermazioni o le immagini lesive della reputazione per l'accertamento del reato di diffamazione.

È invece ravvisabile il delitto tentato nel caso di idoneità ed univocità degli atti e di mancata verifica dell'evento. Allorquando "non venga raggiunta la prova della realizzazione dell'evento", rappresentata dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone diverse dalla persona offesa, "deve ritenersi sussistente una mera ipotesi di tentativo in quanto con l'apertura del sito e l'inserimento dei messaggi offensivi si realizza una condotta idonea tecnicamente e volta in modo non equivoco a diffonderli" (Trib. Teramo, 6 febbraio 2002)

Seguendo tale orientamento, autorevole dottrina (ANTOLISEI, MANTOVANI), ha sostenuto che il reato si consuma con l'effettiva acquisizione del messaggio diffamatorio da parte di due o più persone.

Si esprimono in senso difforme le sentenze della Suprema Corte che, anticipando il momento consumativo, ritengono che la pura e semplice immissione dei dati nella rete comporta una presunzione di diffusione con la pubblicazione, suscettibile di prova contraria.

L'accesso ai siti web – si aggiunge inoltre – è solitamente libero ed in genere frequente, di talchè "la immissione di notizie o immagini «in rete» integra la ipotesi di offerta delle stesse *in incertam personam* e dunque implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti" (Cass. pen., Sez. V, n. 25875).

Seguendo tale diverso indirizzo, alcuni autori (SCOPINARO, PICOTTI) hanno sostenuto che, a prescindere dalla concreta ed effettiva percezione dei messaggi da parte di terzi, sussiste un rapporto comunicativo, e quindi si perfeziona il reato, nel momento della immissione in rete dei dati. Reato di pericolo, quindi, la diffamazione a mezzo internet che si perfeziona indipendentemente dalla prova della effettiva conoscenza.

Si rileva che sembrerebbe invero più corretto ritenere necessario l'accertamento positivo circa l'accesso da parte di terzi al sito web contenente le affermazioni o le immagini lesive della reputazione, non essendo sufficiente l'offerta in rete.

Strettamente collegata alla determinazione del momento della consumazione del fatto di reato, è l'individuazione del giudice territorialmente competente. La Cassazione si è pronunciata nel senso che il reato di diffamazione, consistente nell'immissione in rete Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie deve ritenersi "commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete, pur quando il sito web sia registrato all'estero" (Cass. pen., Sez. II, 21.2.2008, n. 36721).

La Corte, richiamando l'art. 6, comma 2, cod. proc. pen., ha altresì considerato competente il giudice italiano, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale sia stata posta in essere la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l'evento. Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche "nel caso in cui il sito web sia registrato all'estero e purchè l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia" (Cass. pen., Sez. V, 27.12.2000, n. 4741).

Se si vuole rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 della Costituzione, la competenza per territorio va stabilita applicando le regole generali previste all'art. 8, cod. proc. pen. e poi quelle suppletive previste dall'art. 9, cod. proc. pen.

È pertanto competente, ai sensi dell'art. 8, cod. proc. pen., il giudice del luogo ove il reato è stato consumato, che è il luogo della prima percezione.

Si è ritenuto che "la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento (da

parte di terzi) viene attivato” (Cass. pen., Sez. V, 27.12.2000, n. 4741; Cass. pen., Sez. V, 21.6.2006, n. 25875).

Successivamente la competenza andrà attribuita, ai sensi dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., al giudice del luogo ove è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione, e quindi al giudice del luogo ove sono state immesse le dichiarazioni ritenute diffamanti (cfr. G.i.p. Tribunale Latina, ord. 7.6.2001). Si è precisato che nel caso di diffamazione compiuta in internet, mediante la partecipazione ad una newsgroup “il *forum commissi delicti* è quello del luogo dove si trova il server sul quale sono state caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamanti” (cfr. Trib. di Lecce, 24.2.2001; Trib. di Lecce, 20.11.2000).

La competenza appartiene successivamente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., al giudice della residenza, dimora, domicilio dell’imputato ed, infine, ai sensi dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro (art. 335, cod. proc. pen.).

Non pare pertanto corretto, così come fanno alcune sentenze della Suprema Corte, rinunciare a priori all’applicazione dei criteri indicati dalla legge, secondo l’ordine prestabilito.

Di recente si è affermato che, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio nei casi di diffamazione via internet, è necessario far ricorso “ai criteri suppletivi fissati dall’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., e precisamente al luogo di domicilio dell’imputato”, non essendo utilizzabili, in quanto di difficilissima se non impossibile individuazione, “criteri oggettivi unici”, quali quelli “di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore” e neppure “quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia” (Cass. pen., Sez. I, 15.3.2011, n. 16307). In termini analoghi si è ritenuto che, in considerazione dell’impossibilità di utilizzare criteri oggettivi unici, “non possono trovare applicazione le regole stabilite dagli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., ma è necessario ricorrere al criterio suppletivo *ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen.*, della residenza, dimora, domicilio dell’imputato” (Cass. pen., Sez. I, 21.12.2010, n. 2739).

Pur consapevoli delle possibili difficoltà che presenta la individuazione del luogo di consumazione di un reato realizzabile con particolari caratteristiche tecniche di diffusione del messaggio, non pare corretto ricorrere al criterio suppletivo, rinunciando a priori ad applicare gli altri criteri, previsti per legge.

AVV. ELISA RUBIOLA

DEFAMATION : COMMITTING OF THE CRIME AND TERRITORIAL JURISDICTION

In Italy, the publication of writings libellous or defamatory images is punished under Article. 595, paragraph 3, criminal code, as committed by "other means of publicity", different from the press. The Supreme Court held that the defamation made through the Internet is punishable, . referring to "the offense with any other advertising medium" includes telematics The network communication is absolutely heterogeneous with respect to other media and in particular with respect to the press. Different techniques are the mode of transmission of the message depending on the medium : printed material reading, the irradiation in ether (radio and TV) electronic communication (Internet, servers, providers) (Internet) and perception of who accesses the site. Whatever the means of diffusion, including the Internet, freedom of the press and critics are constitutionally guaranteed by art. 21 of the Constitution which states that everyone has the right to express freely their ideas through writing and other means of diffusion. The art. 15 of the Constitution protects freedom of communication. Anyone, not just journalists or those who provide information professional can tell facts and express opinions, within the limits of the exercise of freedom of the press and critics, places to ensure the respect of other assets and interests.

Even in presence of a lesion of reputation, the art. 51 cod. pen. discriminates the exercise of the right to report and critique, if the topic is relevant about social information, is responsive to objective truth, exposition form is correct.

The Court reiterated that the right of criticism and commentary is incumbent on every citizen who uses a means of advertising. This "exercise is held to be lawful even when the lesion can result from another's reputation, prestige, or decorum, provided that it is a matter of public interest, that information is essentially truthful and that the criticism is objective and not biased ", indicating that the narrative must be "kept within the limits of objectivity" and expressions used shall comply with the limits of continence, and may not be a "pretext for attacking the free reputation of others"

The chronicle is a narration of facts, but the criticism is the manifestation of a judgment and an opinion : "the criticism can be based on subjective interpretation of the facts " It follows that the limits exonerating the right of criticism and freedom of the press are not coincident but several, the first being broader than the second

Il limite del diritto di critica deve intendersi superato, "quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato" (Cass. pen., Sez. V, 12.10.2004, n. 42643, Giuliani).

Internet è un “mezzo di pubblicità” meraviglioso che consente di manifestare il proprio pensiero in tempi rapidissimi e con la massima diffusione. Chiunque può comunicare con un grandissimo numero di persone, con il mondo.

Non molti anni fa il singolo cittadino comune si serviva di volantini, di giornali a bassa tiratura per esprimersi, strumenti che arrivavano ad un numero limitato di individui. Ora, senza grandi costi, si serve di internet ed entra in contatto con un numero illimitato di persone. Internet è un mezzo di comunicazione che per la facilità di accesso può diventare pericoloso: se la notizia diffusa è diffamatoria, i danni sono gravissimi e spesso irreparabili.

In consideration of the technical characteristics of distribution network, about internet, what is the time of the crime of libel ? It can be assumed that the crime of defamation is committed in time of the receipt by others or propagation or publication of the offending message. The Supreme Court, said that the crime does not consume at the time of network insert, but when there is the perception of the offending message by others. The offense of defamation through the internet "is not consumed in the time of disclosure or publication of the offending message, but when there is the perception by others.

When "the evidence is not reached the realization of the event", the opening of the site and the inclusion of the messages offensive realizes only a tentative hypotheses. because it's technically appropriate and there is an unequivocal way to release them “ .

Following this approach, authoritative doctrine argued that the crime is committed with the actual acquisition of the defamatory message from two or more persons.

The Supreme Court has a different judgments because anticipates the moment of crime committed and believe that the pure and simple data entry in the network involves a presumption of spread with the publication, susceptible of proof to the contrary. Access to web sites is usually free and usually frequent: "the placing of news and images" in network "integrates the idea of offering to the others the news and therefore implies the usability by an usually high number of users " Following such a different address, some authors have argued that, regardless of the concrete and actual perception of the messages from others, there is a communicative relationship, and then completes the crime, when there is the imitations in the web. The defamation is a “danger crime”, therefore, the libel is committed by Internet regardless of proof of actual knowledge.

Si rileva che sembrerebbe invero più corretto ritenere necessario l'accertamento positivo circa l'accesso da parte di terzi al sito web contenente

le affermazioni o le immagini lesive della reputazione, non essendo sufficiente l'offerta in rete.

Strettamente collegata alla determinazione del momento della consumazione del fatto di reato, è l'individuazione del giudice territorialmente competente. La Cassazione si è pronunciata nel senso che il reato di diffamazione, consistente nell'immissione in rete Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie deve ritenersi "commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete, pur quando il sito web sia registrato all'estero" (Cass. pen., Sez. II, 21.2.2008, n. 36721).

La Corte, richiamando l'art. 6, comma 2, cod. proc. pen., ha altresì considerato competente il giudice italiano, tanto nel caso in cui sul territorio nazionale sia stata posta in essere la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia verificato l'evento. Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche "nel caso in cui il sito web sia registrato all'estero e purchè l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia" (Cass. pen., Sez. V, 27.12.2000, n. 4741).

The pure and simple data entry in the network involves a presumption of spread with the publication, susceptible of proof to the contrary.

If we want to respect the principle of the judge previously by law, established by art. 25 of the Constitution, the territorial jurisdiction must be determined by applying the general rules provided by Art. 8, Ref. proc. pen. and art. 9, Ref. proc. pen.

At first, it is therefore jurisdiction under Art. 8, where the crime was consummated, that is the site of the first perception. It was considered that the "defamation, which is a crime event, it consumes the time and place where others perceive the term offensive and therefore, if the statements or damaging images have been placed on the web, when where the connection (by others) is activated "

The subsidiary art. 9, paragraph 1, Ref. proc. pen., said that the territorially jurisdiction is where there has been a part of the action or omission,

It is clear that in the case of defamation carried on the Internet, through participation in a newsgroup, "the territorially jurisdiction is in the place where the servers on which you loaded the pages containing the defamatory

statements" or the court of the residence or home of the accused and, finally, the court of the place in which the prosecutor's office that granted the first to include the news of crime in the register

Although aware of the possible difficulties that presents the identification of the place of consummation of a crime be made with particular technical features of spreading the message, does not seem right to have recourse to supplementary criteria, giving a priori to apply the other criteria required by law.